



# Comune di Abbadia Lariana

Provincia di Lecco

n. telefono: 0341.731241  
Polizia municipale: 335.7202713  
e-mail [info@comune.abbadia-lariana.lc.it](mailto:info@comune.abbadia-lariana.lc.it)  
PEC: [comune.abbadialariana@legalmail.it](mailto:comune.abbadialariana@legalmail.it)

via Nazionale n. 120, 23821 (LC)  
CODICE FISCALE 83007090133  
PARTITA IVA 00684170137  
[www.comune.abbadia-lariana.lc.it](http://www.comune.abbadia-lariana.lc.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cod. 10457

### Delibera N. 21 del 25/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica.

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di maggio alle ore 20:45 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 38 del D. LGS. 267/2000 e art. 8 Statuto Comunale e art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio per il quale sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVI	PRESENTI	ASSENTI
AZZONI ROBERTO SERGIO	Sì	==
RUSCONI GIANLUCA	Sì	==
MICHELI MATTIA	Sì	==
BARTESAGHI CRISTINA	Sì	==
GANDIN ROBERTO	Sì	==
AZZONI IRENE	Sì	==
RADAELLI PIETRO	Sì	==
CIRILLO ELISA	Sì	==
RADOGNA AURORA	==	Sì
DONATO CARLO	Sì	==
MENETTI DANIELA	Sì	==
BALDIN LUCA	Sì	==
ELIA PAOLA	==	Sì

TOTALI      PRESENTI: 11      ASSENTI: 2

Assiste il Vice Segretario Comunale dott Paolo Pilatti il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sindaco Dott. Roberto Sergio Azzoni assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 25/05/2022**

### **OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la delibera n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 con la quale ARERA ha approvato il Metodo Tariffario-2 ("MTR-2"), per il periodo regolatorio 2022-2025, il quale prevede l'elaborazione di un PEF quadriennale con aggiornamento biennale prevedendo una complessa procedura di approvazione del piano economico finanziario, che parte dalla redazione del PEF "grezzo" da parte del singolo gestore del servizio, per proseguire con la validazione del piano da parte dell'ente territorialmente competente (ETC), e la definitiva approvazione da parte di ARERA;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Abbadia Lariana non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

Dato atto che ai sensi della delibera in oggetto è stato elaborato il PEF, piano finanziario per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

Dato atto che i costi per l'anno 2022 sono pari ad euro 329.531 di cui euro 123.033 imputabili a costi fissi ed euro 206.498 imputabili a costi variabili.

Dato atto che i costi per l'anno 2023 sono pari ad euro 342.870 di cui euro 118.016 imputabili a costi fissi ed euro 224.854 imputabili a costi variabili.

Dato atto che i costi per l'anno 2024 sono pari ad euro 348.356 di cui euro 143.037 imputabili a costi fissi ed euro 205.319 imputabili a costi variabili.

Dato atto che i costi per l'anno 2025 sono pari ad euro 353.929 di cui euro 143.662 imputabili a costi fissi ed euro 210.267 imputabili a costi variabili.

Dato atto che le annualità non rispettavano tale limite, pertanto si è proceduto a riportare il delta agli esercizi successivi come previsto dal MTR-2 e riportando i costi al di sotto di tale soglia (gli importi sopra indicati sono già comprensivi di tale adeguamento).

Rilevato che il MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF e pertanto si procederà ad aggiornare il PEF 2024 e 2025 con successivo provvedimento.

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente Ufficio comunale.

Visto l'art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013, secondo cui a partire dal 2018 nella determinazione dei costi da coprire con la Tari il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Considerato che:

- la metodologia impiegata nella stima del fabbisogno standard è molto diversa dalla metodologia prevista dal metodo normalizzato (D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158);
- il fabbisogno standard del servizio rifiuti può quindi rappresentare solo un dato di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti;
- il fabbisogno standard risultante dalla metodologia di calcolo illustrata nelle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 – Anno 2022" fornite dal MEF in data 30 dicembre 2020 risulta essere pari ad € 439.205,05, quindi al di sopra del fabbisogno finanziario previsto dal piano finanziario 2022-2025.

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei

parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (*b*): 0,6;
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio *r*: 1;
- coefficiente di recupero della produttività (*X*): 0,10%;
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (*QL*): 1,26%;
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (*PG*): 0.

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29/09/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Dato atto che nella G.U. n 309 del 30.12.2021 è stato pubblicato il Decreto Legge del 24 dicembre 2021 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022.

Dato atto che nella G.U. n 49 del 28.02.2022 è stata pubblicata la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 con il quale viene differito il

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022.

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 art. 3 comma 5-quinques e successive modificazioni e integrazioni.

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 83% a carico delle utenze domestiche;
- 17% a carico delle utenze non domestiche.

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti *D.P.R. 158/1999* e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra citato provvedimento;
- dei coefficienti relativi alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti domestiche stabiliti con il *D.P.R. 158/1999*.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- rpi	:	1,70% -
- coefficiente recupero della produttività:		0,10% +
- coefficiente QL		1,26% +
- coefficiente PG		<u>0</u> =

Limite massimo di variazione annuale

2,86%

Crescita entrate 2022/2021

2,86%

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 16 giugno 2022;
- seconda rata: 16 novembre 2022;
- terza rata: 17 aprile 2023.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla*

*TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

#### Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

*Alle ore 21,19 entra in aula il Consigliere Radogna Aurora.*

*I Consiglieri presenti risultano quindi essere 12 presenti e 1 assenti.*

Il Sindaco illustra il punto significando che il Piano è elaborato da SILEA, validato dal Comune e quindi ARERA lo approva, con una unica novità: "il PEF è quadriennale". Il Sindaco poi continua illustrando i contenuti economici del PEF, Illustra poi la tendenza della raccolta dei rifiuti, precisando l'introduzione del SACCO ROSSO che partirà da ottobre, specificando che: "inizialmente i sacchi saranno contraddistinti con un chip, successivamente si passerà al qr code, anche per il sacco viola. La tariffazione partirà probabilmente nel 2024".

Successivamente si sono susseguiti gli interventi di:

- Consigliere Baldin che chiede chiarimenti rispetto al qr code ed ha ottenuto risposta esaustiva da parte del Sindaco. Secondo il suo punto di vista andrebbe trovato un sistema concreto per la raccolta.
- Assessore Rusconi che presenta delle perplessità sul sacco rosso in quanto la gente non differenzia i rifiuti e giacciono all'esterno dei condomini di conseguenza il problema viene risolto a chiamata di SILEA.

- Assessore Azzoni evidenzia perplessità sulle case vacanza, per i turisti in spiaggia, in quanto il sacco rosso potrebbe contenere di tutto.
- Assessore Bartesaghi che anche ora si può inserire di tutto nel sacco attuale quindi il sacco rosso non è altro che il nero. Propone l'introduzione di un processo di sensibilizzazione alla tematica che coinvolga i bambini, nell'attività estiva.
- Consigliere Mattia Micheli solleva problematiche ancora irrisolte in Comuni che lo stanno applicando.

Non essendoci ulteriori interventi;

Con voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa.
- 3) Di approvare il Piano Finanziario anno 2022-2025 per l'applicazione della Tari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 4) Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'aggiornamento del PEF relativo alle annualità 2024-2025 come previsto dal MTR-2.
- 5) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 6) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.
- 7) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5%.
- 8) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
  - prima rata: 16 giugno 2022;
  - seconda rata: 16 novembre 2022;
  - terza rata: 17 aprile 2023.
- 9) Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione.
- 10) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente,



## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto.

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari e n.0 astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti;

### **D E L I B E R A**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**IL PRESIDENTE**

Dott. Roberto Sergio Azzoni

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott Paolo Pilatti

*(Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)*